



# COMUNE DI BARESSA

## PROVINCIA DI ORISTANO

*Servizio Polizia Locale*

**ORDINANZA N.10 del 18.05.2010**

### IL SINDACO

**VISTO** il rapporto Comando Polizia Locale del 17.05.2010 nel quale si segnala la presenza all'interno del centro abitato e nelle sue immediate vicinanze, di numerosi terreni di proprietà privata infestati da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura, ad alto rischio di infiammabilità i quali costituiscono un potenziale pericolo ai fini del diffondersi di eventuali incendi nella stagione estiva; **CONSTATATO** che tale situazione, con l'imminente arrivo della stagione estiva, costituisce grave pericolo per la salute e l'incolumità pubblica data l'immediata vicinanza con le abitazioni private;

**CONSIDERATA** la necessità di adottare specifiche precauzioni finalizzate alla prevenzione degli incendi;

**RILEVATO** che la causa principale del fenomeno è in gran parte imputabile alla precaria condizione dei suoli edificatori, terreni, fondi ed aree di qualsiasi natura, riconducibile al fenomeno dell'abbandono e dell'incuria nella conduzione degli stessi da parte degli aventi titolo;

**RITENUTO** necessario, al fine di prevenire eventuali situazioni di pericolo per la popolazione, procedere pertanto all'estirpazione delle erbacce ed alla ripulitura dei terreni privati ricadenti all'interno del centro abitato e nelle sue immediate vicinanze;

**VISTA** la Deliberazione Giunta Regionale n. 8/7 del 23/02/2010 della R.A.S. con cui sono state approvate le prescrizioni Regionali Prescrizioni Regionali Antincendio per l'anno 2009 finalizzate alla prevenzione ed alla lotta contro gli incendi;

**VISTO** l'allegato alla Deliberazione di cui sopra recante "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche potenzialmente, l'insorgere di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353";

**VISTA** la Legge 21 novembre 2000 n. 353;

**VISTO** l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTO** l'art. 74 dello Statuto del Comune di Baresa;

### ORDINA

#### All'interno del Centro abitato e nelle aree periferiche limitrofe:

- 1) Entro il termine perentorio del **15 Giugno 2010** tutti i proprietari e/o affittuari dovranno provvedere alla pulizia delle aree private (giardini, orti, cortili, campi incolti) da erbacce, rovi sterpaglie ed altro materiale secco e/o infiammabile, **nonché mantenerli costantemente sgombri da pericoli d'incendio di qualsiasi natura fino al 15 ottobre 2010;**
- 2) **Che gli eventuali lavori di abbruciamento:**
  - a) **Dal 15 al 31 maggio** potranno essere effettuate previa formale e preventiva comunicazione al Comando Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale di Ales (modulo C disponibile presso il Comune-Ufficio Polizia Locale);
  - b) **Dal 1° al 30 Giugno e dal 15 Settembre al 31 Ottobre** potranno essere effettuate previa formale e preventiva autorizzazione del Comando Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale di Ales (modulo B disponibile presso il Comune-Ufficio Polizia Locale);
- 3) **E' tassativamente vietato:**
  - a) **Effettuare** la pulizia dei terreni privati appiccando direttamente il fuoco senza prima aver proceduto al decespugliamento degli stessi;
  - b) **Procedere** all'abbruciamento delle erbacce e delle sterpaglie in assenza di autorizzazione e comunque nelle giornate ventose e/o in orari differenti da quelli prescritti. I proprietari ed i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni privati saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero eventualmente verificarsi per loro negligenza o per inosservanza delle disposizioni loro impartite;

**Fatta** salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 21 novembre 2000 n. 353 e sempre che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni previste nella presente ordinanza soggiace al pagamento di una somma pari a €. 50,00 (euro cinquanta) quale pagamento in misura ridotta ex art. 16 della Legge 689/81, della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 stabilita ai sensi dell'art. 7bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Agli eventuali inadempimenti sarà applicata la sanzione accessoria dell'obbligo della pulizia dell'area entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione o notifica del verbale e, in caso di inadempimento si provvederà d'ufficio all'esecuzione della pulizia dei terreni interessati con addebito delle spese a carico del trasgressore, fatta salva l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 650 del Codice Penale.

**SI AVVERTE** che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

**DEMANDA** alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine il controllo sull'esecutività della presente ordinanza e agli uffici competenti la massima diffusione della stessa.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e trasmessa per l'applicazione delle disposizioni ivi contenute a: Questura di Oristano-Ufficio Territoriale del Governo di Oristano-Ufficio Polizia Locale Baresa-Ufficio Tecnico Baresa-Comando Stazione Carabinieri Gonnosnò-Comando Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale Ales-Comando Provinciale Vigili del Fuoco Oristano.

**IL SINDACO**

**Avv. Piergiorgio Corona**